



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Sviluppo del Territorio
Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 194 del 13.12.2010

OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIONE CONTRO IL RISORSO AL
TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA LUCREZIA MASSA.

L'anno duemiladieci e questo dì tredici del mese di dicembre alle ore 15,00 a Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Assente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. Mancusi Rossano Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- In data 18.02.2010 prot. 3672 la sig.ra Massa Lucrezia ha presentato denuncia di inizio attività per “RESTAURO CONSERVATIVO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE DA RURALE A RESIDENZIALE E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI” su immobile posto in loc. Petiolo a Greve in Chianti;
- In data 05.08.2010 prot. n. 18477 è stato comunicato l’ inizio dei lavori relativi alla D.I.A. sopra detta;
- L’ immobile oggetto di intervento era classificato “S3. Singoli immobili e complessi edilizi di interesse d’ insieme ricompresi nelle aree di protezione paesistica e/o storico ambientale e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 490/99”, ai sensi dell’ art. 31 delle N.U. del R.U, e che quindi sul medesimo immobile era ammessa, quale massima categoria di intervento, il risanamento conservativo “Rc1” disciplinato all’art. 37 delle Norme Tecniche Allegato A;
- Con sopralluogo del 17.08.2010, effettuato per la verifica dello stato dei luoghi, è stata accertata la completa demolizione del manufatto oggetto d’intervento, in difformità da quanto denunciato nella DIA sopra citata che prevedeva un intervento di restauro, come disciplinato dalle Norme Urbanistiche del vigente R.U.;
- A seguito di quanto sopra rilevato l’ ufficio edilizia ha provveduto ad emettere la dovuta ordinanza di sospensione dei lavori n. 216 del 19.08.2010;
- In data 23.09.2010 prot. n. 21907 è pervenuta la memoria da parte del tecnico incaricato dalla proprietà, Ing. Filippo Galletti, nella quale si afferma che una porzione dell’ immobile sarebbe accidentalmente crollata durante lo smontaggio della copertura e una parte sarebbe stata rimossa con ordine di servizio della D.L. poiché pericolante;
- Agli atti del Comune non risulta alcuna comunicazione di crollo accidentale in corso di esecuzione delle opere di restauro abilitate con la DIA citata, né tantomeno alcuna altra documentazione a sostegno delle conclusioni della memoria presentata il 23.09.2010;
- Successivamente l’ ufficio edilizia ha emesso ordinanza di rimozione dei materiali di risulta n. 270 del 07.10.2010;

Dato atto che la sig.ra Massa Lucrezia ha quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, notificato al Comune in data 13/12/2010 prot. n. 28318, per l’ annullamento previa sospensione dell’ efficacia dell’Ordinanza del Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio n. 270 del 7 ottobre 2010, notificata il 13 ottobre 2010, recante ordine di rimozione materiali di risulta provenienti dalla demolizione in loc. Vignamaggio – il Termine, di cui alla DIA Edilizia, Busta 2010/62 ;

Visto che questa Amministrazione Comunale ritiene che sussistano fondati motivi a sostegno dell’ operato del Servizio Sviluppo del Territorio-Ufficio Edilizia Privata, poiché l’immobile risulta demolito fino al livello di campagna, e comunque qualora l’ immobile fosse accidentalmente crollato, il direttore lavori avrebbe dovuto dare immediatamente notizia del fatto all’ufficio tecnico comunale e al comando di Polizia Municipale al fine di garantire all’ amministrazione di operare gli opportuni controlli in merito al procedimento amministrativo ed alla sicurezza dei luoghi, e che pertanto tale omissione non ha permesso di verificare né quanto sopra né l’ effettiva necessità della demolizione totale del fabbricato, che risulta in palese contraddizione con lo strumento urbanistico comunale;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Ritenuto opportuno quindi, per la tutela degli interessi e diritti di questo Comune, costituirsi in giudizio in opposizione al ricorso in oggetto promosso dalla Sig.ra Lucrezia Massa;

Ritenuto di affidare l'incarico per la difesa all'Avv. Enrico Amante dello "Studio Legale Giallongo e Associati" di Firenze, nota la sua esperienza maturata nell'ambito della formazione e della consulenza legale e tecnica ai Comuni in materia edilizia ed urbanistica, già affidatario di altri incarichi presso questo Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con 6 voti favorevoli

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

1. Di costituirsi in giudizio in opposizione contro il ricorso al TAR, proposto dalla Sig.ra Lucrezia Massa, delegando la rappresentanza e difesa all'Avv. Enrico Amante, dello "Studio Legale Giallongo e Associati" di Firenze;
2. di demandare al Servizio Sviluppo del Territorio, competente per materia, il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al conferimento dell'incarico suddetto e all'assistenza tecnica allo studio legale incaricato della difesa del Comune di Greve in Chianti;
3. di dare atto che l'incarico è comprensivo di ogni facoltà, compresa quella di proporre eventuale appello;
4. di autorizzare il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al predetto professionista;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Economato che provvederà ad aprire il sinistro presso la compagnia assicurativa dell'Ente.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 6 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.